



14 marzo 2019

---

# **Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)**

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020

---

## Indice

1	Situazione iniziale .....	3
2	Aspetti principali dell'avamprogetto .....	4
3	Compatibilità con il diritto europeo e internazionale .....	5
4	Spiegazioni concernenti le singole disposizioni .....	6
4.1	Modifica dell'allegato 2.5 ORRPChim .....	6
5	Modifica di altri atti normativi .....	9
5.1	Modifica dell'appendice 1 OPICChim .....	9
6	Ripercussioni .....	10
6.1	Ripercussioni per la Confederazione .....	10
6.2	Ripercussioni per i Cantoni .....	10
6.3	Ripercussioni per i Comuni .....	10
6.4	Ripercussioni per l'economia .....	10

## 1 Situazione iniziale

---

La mozione Mazzone 17.4094 «*Porre fine all'esportazione di pesticidi vietati in Svizzera. I prodotti considerati pericolosi da noi non sono meno pericolosi all'estero*»<sup>1</sup>, non ancora trattata dalla Camera, intende affidare al Consiglio federale l'incarico di vietare l'esportazione di pesticidi il cui utilizzo non è consentito in Svizzera a causa delle loro ripercussioni sulla salute umana o sull'ambiente. Nel suo parere del 21 febbraio 2018 il Consiglio federale ritiene sproporzionata l'introduzione di un divieto generalizzato di esportazione per tali pesticidi e si esprime a favore di misure meno limitative della libertà economica, a condizione che garantiscano la protezione della salute umana e dell'ambiente. Pertanto, prevede di far elaborare un progetto di disposizione di ordinanza che sottoponga l'esportazione di determinati pesticidi pericolosi per la salute umana o per l'ambiente, la cui commercializzazione è vietata in Svizzera, a un assenso preliminare ed esplicito da parte del Paese di importazione. Questo requisito richiesto per l'esportazione di determinati prodotti fitosanitari sarà introdotto con la presente modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).

Come Parte alla Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21), la Svizzera è tenuta a sottoporre a un obbligo di notifica d'esportazione i prodotti chimici che, sul proprio territorio, sono vietati o soggetti a rigorose restrizioni e a notificare al Segretariato della Convenzione le specifiche norme giuridiche. Il suddetto obbligo viene attuato includendo questi prodotti chimici nell'appendice 1 dell'ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82).

---

<sup>1</sup> Stato: dicembre 2018

---

## **2 Aspetti principali dell'avamprogetto**

---

L'allegato 2.5 ORRPChim sui prodotti fitosanitari deve quindi essere integrato: l'esportazione di determinati prodotti fitosanitari non più commercializzabili in Svizzera e il trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese sono sottoposti a un obbligo di autorizzazione. Un'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata solo se si dispone di un esplicito assenso da parte del Paese di importazione.

Inoltre occorre aggiornare l'appendice 1 dell'ordinanza PIC (OPICChim), includendovi sostanze che, dall'ultima modifica di questa appendice, sono state sottoposte a estesi divieti di commercializzazione o a severe limitazioni d'impiego nell'ORRPChim oppure sono state stralciate dagli elenchi delle sostanze attive ammesse per i prodotti fitosanitari o i biocidi. L'appendice 1 OPICChim, attualmente in vigore, non rispecchia la nuova disciplina in materia di limitazioni e divieti posta in consultazione il 27 aprile 2018 con l'avamprogetto per la modifica dell'ORRPChim. Non prende in considerazione nemmeno gli ultimi stralci dall'elenco delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e le ultime sostanze attive respinte per i biocidi. L'appendice 1 OPICChim deve poi includere le sostanze pertinenti.

### **3      Compatibilità con il diritto europeo e internazionale**

---

Nell'Unione europea (UE) è in vigore una normativa che, per l'esportazione di determinati prodotti chimici pericolosi, richiede un assenso preliminare da parte del Paese di importazione. Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (equivalente UE dell'ordinanza PIC) sottopone determinati prodotti chimici vietati o soggetti a severe limitazioni nell'Unione all'assenso preliminare ed esplicito da parte del Paese di importazione. "L'obbligo di autorizzazione all'esportazione previsto per determinati prodotti fitosanitari pericolosi a condizione che il Paese di importazione dia il proprio consenso preventivo, è comparabile al diritto dell'UE in termini di obiettivi e di effetti attesi. Tuttavia, gli accordi bilaterali con l'UE in questo settore non obbligano la Svizzera a uniformarsi al diritto dell'UE.

Per i prodotti chimici elencati nell'allegato III della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21), le Parti devono comunicare al Segretariato della Convenzione se approvano l'importazione dei prodotti chimici in questione e le condizioni eventualmente richieste per tale importazione. Le Parti che esportano prodotti chimici elencati nell'allegato III della Convenzione devono adottare provvedimenti legislativi o amministrativi atti a garantire il rispetto delle decisioni dei Paesi importatori. Attraverso l'ordinanza PIC la Svizzera ha introdotto nel diritto nazionale le prescrizioni di cui alla Convenzione di Rotterdam.

La normativa proposta di subordinare determinati prodotti fitosanitari pericolosi non autorizzati in Svizzera e il cui impiego in altri Paesi comporta un rischio per la salute o l'ambiente all'obbligo di autorizzazione di esportazione è compatibile con l'obiettivo della Convenzione di Rotterdam.

## 4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

### 4.1 Modifica dell'allegato 2.5 ORRPChim

Nell'allegato 2.5 sui prodotti fitosanitari, al numero 4, vengono introdotte nuove disposizioni sull'esportazione di determinati prodotti fitosanitari pericolosi che non sono più commercializzabili in Svizzera e per i quali sussistono indizi concreti secondo i quali il loro utilizzo nei Paesi in sviluppo e in quelli emergenti mette in pericolo la salute umana o l'ambiente. In conformità al numero 4.1, l'esportazione di questi prodotti fitosanitari e il loro trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese sono sottoposti a un obbligo di autorizzazione.

Attualmente, secondo l'articolo 3 OPICChim in combinato disposto con l'appendice 1 OPICChim, ai prodotti fitosanitari menzionati al numero 4.1 si applica un obbligo di notifica. Nell'appendice 1 OPICChim, alla categoria *Pesticidi* sono riportate sostanze attive di biocidi e di prodotti fitosanitari non più commercializzabili in Svizzera:

- poiché la valutazione delle autorità ha dimostrato che il loro utilizzo presenta un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, oppure
- poiché le sostanze attive hanno almeno una delle seguenti caratteristiche pericolose:
  - o tossicità acuta per via orale, per via cutanea o per inalazione, categoria 1, 2 o 3; cancerogenicità, mutagenicità;
  - o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B; tossicità specifica per organi bersaglio (singola esposizione) o tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1;
  - o rischio acuto d'inquinamento delle acque, categoria 1, o rischio cronico d'inquinamento delle acque, categoria 1 o 2.

Le seguenti sostanze attive di prodotti fitosanitari dovranno essere sottoposte in futuro all'obbligo di autorizzazione all'esportazione, anziché all'obbligo di notifica finora applicato, qualora la quantità da esportare della sostanza attiva o del preparato contenente tale sostanza superi il peso di 10 kg per Paese di importazione e per anno: atrazina, diafenturon, metidation, paraquat e profenofos. Le esportazioni annuali fino a 10 kg sono esentate dall'obbligo di autorizzazione. Di seguito viene descritta brevemente la classificazione delle proprietà pericolose e dei rischi noti per la salute umana o per l'ambiente delle sostanze attive menzionate.

#### • **Atrazina (n. CAS 1912-24-9)**

L'atrazina è un erbicida della classe delle sostanze triazina ed è utilizzata principalmente per la lotta contro le erbe infestanti nella coltivazione del mais. Conformemente alla classificazione armonizzata secondo l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), questa sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici, anche con effetti a lungo termine. In caso di esposizione prolungata o ripetuta, può danneggiare gli organi e provocare reazioni allergiche cutanee.

L'atrazina è probabilmente un interferente endocrino incluso nell'elenco dell'UE degli interferenti endocrini della categoria 1. L'atrazina è scarsamente biodegradabile. La sostanza è relativamente mobile, si adsorbe poco alle particelle del suolo e finisce nei corsi d'acqua e nelle acque sotterranee mediante ruscellamento o filtrazione. Studi condotti in Svizzera e all'estero dimostrano che l'atrazina e i suoi prodotti di degradazione sono tra i contaminanti più frequentemente rilevati nelle acque superficiali e sotterranee a causa dell'uso di pesticidi. Alcune delle concentrazioni misurate erano superiori allo standard di qualità dell'acqua potabile di 2 µg/l raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

- **Diafentiuron (n. CAS 80060-09-9)**

Il diafentiuron è un insetticida della classe di sostanze della tiourea utilizzato contro i parassiti succhiatori e le infestazioni di mosche bianche nella coltivazione del cotone e degli ortaggi. Secondo la classificazione dell'industria secondo il regolamento CLP, la sostanza è molto velenosa per gli organismi acquatici, anche con effetti a lungo termine. È velenoso per inalazione, nocivo per ingestione e, in caso di esposizione prolungata o ripetuta, può causare danni agli organi.

Secondo quanto riferito da organizzazioni non governative e da vari media, nel 2017 in India si sono verificati gravi casi di avvelenamento di agricoltori, alcuni con esiti fatali, dopo che sui campi di cotone in questione erano stati sparsi pesticidi, tra cui il diafentiuron. La sostanza presenta anche un notevole potenziale di rischio per l'ambiente: la concentrazione dell'acqua in cui la metà dei pesci e delle pulci d'acqua muore entro pochi giorni è inferiore a 1 µg/l.

- **Metidation (n. CAS 950-37-8)**

Il metidation è un insetticida della classe di sostanze degli esteri dell'acido tiofosforico. Conformemente alla classificazione armonizzata secondo l'allegato VI del regolamento CLP, la sostanza è molto velenosa per gli organismi acquatici, anche con effetti a lungo termine. Se ingerito può essere letale. Inoltre, la sostanza è nociva per la salute se entra in contatto con la pelle.

Nel 1997 un comitato di esperti della FAO e dell'OMS ha stabilito per il metidation un valore DGA (dose giornaliera accettabile, in inglese Acceptable Daily Intake [ADI]) pari a 0,001 mg per chilogrammo di peso corporeo al giorno. In uno studio cinese condotto nel 2014, sono state esaminate delle mele per la ricerca di residui di oltre 100 pesticidi. A causa dei residui riscontrati e della pronunciata tossicità, il metidation è stato classificato nel gruppo dei pesticidi con il più alto rischio per la salute umana. Nel 2015 il Ministero dell'agricoltura ha vietato i principali impieghi del metidation in Cina.

- **Paraquat (n. CAS 4685-14-7) e i suoi sali, compreso il paraquat-dicloruro (n. CAS 1910-42-5) e il paraquat-dimetilsolfato (n. CAS 2074-50-2)**

Il paraquat è un composto di ammonio quaternario usato come erbicida. Conformemente alla classificazione armonizzata secondo l'allegato VI del regolamento CLP, la sostanza è molto velenosa per gli organismi acquatici, anche con effetti a lungo termine. Se inalato può essere letale. Questa sostanza è velenosa se ingerita e se entra in contatto con la pelle e danneggia gli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può irritare le vie respiratorie e causare gravi irritazioni della pelle e degli occhi.

Studi di tossicità cronica sullo paraquat hanno mostrato danni ai polmoni e agli occhi. Inoltre, studi epidemiologici hanno dimostrato che gli agricoltori o gli abitanti di zone rurali esposte al paraquat per lunghi periodi di tempo presentavano un rischio maggiore di sviluppare il morbo di Parkinson. Nei Paesi in via di sviluppo e in quelli emergenti, il paraquat è associato a molte gravi intossicazioni umane, spesso con conseguenze fatali. Il Comitato per l'esame dei prodotti chimici della Convenzione di Rotterdam ha esaminato la notifica del Burkina Faso riguardante incidenti di avvelenamento che comportano l'uso di pesticidi contenenti paraquat. Il Comitato è giunto alla conclusione che le formulazioni di paraquat contenenti 200 g/l o più di paraquat soddisfano i criteri per l'inclusione nella Convenzione di Rotterdam e ha raccomandato alla Conferenza delle Parti di integrare queste formulazioni di pesticidi altamente pericolosi nell'allegato III dell'Accordo. Tuttavia, a causa della resistenza di singole Parti contraenti, le formulazioni di paraquat non hanno finora potuto essere integrate in detto allegato.

- **Profenofos (n. CAS 41198-08-7)**

Il profenofos è un insetticida della classe di sostanze degli esteri dell'acido tiofosforico utilizzato principalmente nella coltivazione del cotone. Conformemente alla classificazione armonizzata secondo l'allegato VI del regolamento CLP, questa sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici, anche con effetti a lungo termine. È nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Nel 2017, diversi media e organizzazioni non governative hanno riferito di intossicazioni mortali e cecità degli agricoltori indiani dopo aver utilizzato una miscela di profenofos e cipermetrina. Il profenofos è anche molto tossico per gli uccelli e le api.

Un'autorizzazione d'esportazione è rilasciata a condizione che il richiedente abbia presentato all'UFAM una domanda completa di tutte le informazioni riportate al numero 4.3 e che l'UFAM disponga di una certificazione da parte del Paese di importazione che approva tale importazione (n. 4.2). Questa certificazione deve essere inoltrata dal richiedente insieme alle informazioni della domanda, qualora l'esportazione avvenga verso un Paese che non sia Parte alla Convenzione di Rotterdam (n. 4.3 lett. k). Se, invece, il Paese di importazione è Parte alla Convenzione di Rotterdam, l'UFAM conosce l'autorità competente e chiede direttamente a quest'ultima l'assenso all'importazione del prodotto fitosanitario quando le trasmette la domanda completa di tutte le informazioni.

L'UFAM decide sul rilascio dell'autorizzazione d'esportazione entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta (n. 4.4 cpv. 1). Attribuisce un numero a ogni autorizzazione d'esportazione concessa. Quest'ultima è rilasciata di volta in volta per un periodo massimo di 12 mesi e scade al termine dell'anno civile (n. 4.4 cpv. 2).

Prima dell'esportazione di un prodotto fitosanitario di cui al numero 4.1, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare che l'esportazione del prodotto fitosanitario è soggetta ad autorizzazione secondo l'allegato 2.5 ORRPChim (n. 4.5 cpv. 1 lett. a) e deve riportare il numero annotato dall'UFAM nell'autorizzazione d'esportazione (n. 4.5 cpv. 1 lett. b). Su domanda dell'ufficio doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell'autorizzazione d'esportazione secondo il suddetto allegato (n. 4.5 cpv. 2). Se un prodotto fitosanitario di cui al numero 4.1 viene trasferito da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale e trasferito in un altro Paese, il depositario o il depositante deve indicare il numero rilasciato dall'UFAM con l'autorizzazione d'esportazione in un inventario di tutte le merci depositate (n. 4.5 cpv. 3).

Al numero 4.5 capoverso 4 si richiede che un prodotto fitosanitario, di cui al numero 4.1, destinato all'esportazione venga etichettato secondo le disposizioni dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a OPICChim, così come occorre fare anche per altri prodotti chimici pericolosi, e che per ogni esportazione venga fornita al destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le informazioni più aggiornate, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b. In riferimento all'articolo 5 capoverso 3 OPICChim, all'etichetta e alla scheda di dati di sicurezza si applicano gli stessi requisiti di tipo linguistico previsti per gli altri prodotti chimici pericolosi esportati. Questo significa che le informazioni devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese di importazione sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese di importazione.



## **5 Modifica di altri atti normativi**

---

### **5.1 Modifica dell'appendice 1 OPICChim**

Le registrazioni dei prodotti fitosanitari atrazina, diafenturon, metidation, paraquat e profenofos, sottoposti con questo avamprogetto a un obbligo di autorizzazione d'esportazione nell'allegato 2.5 ORRPChim, vengono al contempo cancellate nell'appendice 1 OPICChim. In questo modo viene effettuata una rettifica dell'interfaccia esistente tra l'obbligo di notifica d'esportazione secondo l'OPICChim e il nuovo obbligo di autorizzazione d'esportazione secondo l'ORRPChim.

Dall'ultima inclusione di sostanze nell'appendice 1 OPICChim, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e/o dei biocidi sono state ritirate le autorizzazioni relative a diversi pesticidi. Si tratta delle sostanze attive carbendazim, flusilazolo, ioxynil, isoproturon, triasulfuron e triflumuron, che devono essere incluse nell'appendice 1 dell'ordinanza PIC.

Inoltre, all'appendice 1 OPICChim nella categoria dei prodotti chimici industriali devono essere elencati l'acido perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate. Secondo l'avamprogetto di modifica dell'ORRPChim, la cui consultazione si è conclusa il 22 agosto 2018, devono essere vietate, fatte salve poche deroghe specifiche, la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di PFOA come sostanza nonché di preparati, il cui tenore di PFOA e dei suoi sali ammonta a più di 25 ppb o il cui tenore di sostanze correlate al PFOA ammonta a più di 1000 ppb.

## **6 Ripercussioni**

---

### **6.1 Ripercussioni per la Confederazione**

L'allestimento della procedura necessaria per l'applicazione dell'autorizzazione d'esportazione determinerà un onere aggiuntivo una tantum per l'UFAM, che può essere gestito con le risorse esistenti. L'onere amministrativo supplementare derivato dal trattamento di eventuali richieste di autorizzazione dipenderà dal volume di esportazione delle sostanze elencate nell'allegato 2.5 ORRPChim. Per il trattamento delle autorizzazioni d'esportazione verrà riscossa una tassa commisurata all'onere. In questo modo si può garantire che il finanziamento della Confederazione sia neutrale dal punto di vista del bilancio. L'onere supplementare legato all'esecuzione, che sarà sostenuto dall'UFAM e dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) a seguito dell'inclusione di nuove sostanze nell'appendice 1 OPICChim, dipenderà dal volume di esportazione di queste sostanze.

Le prime stime partono dal principio che le domande di autorizzazione saranno circa dieci l'anno. Le spese amministrative per l'esame delle domande, l'ottenimento dell'autorizzazione del Paese di importazione e il rilascio delle autorizzazioni saranno a carico dei richiedenti conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1). Considerando costi medi pari a 300-500 franchi per domanda, i costi totali per l'industria generati dall'obbligo di autorizzazione ammonteranno complessivamente a 3000-5000 franchi l'anno.

Gli adeguamenti necessari per l'applicazione della dichiarazione doganale per l'esportazione saranno effettuati, nel quadro delle risorse disponibili, dall'AFD, che dovrà sopportare un onere aggiuntivo una tantum.

### **6.2 Ripercussioni per i Cantoni**

L'avamprogetto non ha alcuna ripercussione per i Cantoni, poiché l'esecuzione dell'OPICChim e della nuova disciplina prevista dall'allegato 2.5 numero 4 ORRPChim è di competenza della Confederazione.

### **6.3 Ripercussioni per i Comuni**

L'avamprogetto non ha alcuna ripercussione per i Comuni.

### **6.4 Ripercussioni per l'economia**

Queste modifiche dell'ORRPChim e dell'OPICChim comporteranno un onere supplementare per gli esportatori di prodotti chimici, dovuto all'introduzione dell'obbligo di autorizzazione d'esportazione e all'inclusione di ulteriori sostanze nell'appendice 1 OPICChim. Tale onere dipenderà dal numero dei Paesi importatori e dal volume delle esportazioni annuali delle sostanze disciplinate nell'allegato 2.5 numero 4 ORRPChim e delle sostanze ora elencate nell'appendice 1 OPICChim.